

Regolamento per l'indennizzo e la prevenzione dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco.

Regolamento per l' indennizzo e la prevenzione dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.

Premessa

Il presente disciplina nelle more dell' approvazione del Regolamento del Parco di cui all' art. 11 della Legge 394/91, regola ai sensi dell' art. 15, comma 4, della stessa legge le modalità per l' accertamento, la valutazione, la liquidazione dell' indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta all' interno del territorio del Parco, così come individuato dal D.P.R. 18.05.2001. Disciplina, inoltre, la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a protezione delle colture agricole e del patrimonio zootecnico aventi la finalità di prevenire i danni arrecabili dalla fauna selvatica.

L' Ente Parco Nazionale del Gargano, ai sensi dell' art. 15, comma 3, 4 e 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 adotta il presente regolamento e contemporaneamente abroga quello precedente, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 51 del 03.09.2002.

L' Ente Parco, in base al comma 7 dell' art. 15 della legge 394/91, inserisce nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa per il pagamento degli indennizzi e per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture e agli allevamenti ricadenti all' interno del perimetro del Parco.

Titolo I

Modalità per l' accertamento, la stima e l' indennizzo dei danni da fauna selvatica

Art. 1 Ambito di applicazione

Hanno diritto all' indennizzo i proprietari, possessori o conduttori per legittimo titolo, dei terreni adibiti a coltivazioni e degli allevamenti zootecnici ricadenti nel perimetro del Parco.

Art. 2 Divieto di cumulo con altre forme di indennizzo

L' indennizzo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso danno percepito.

Art. 3 Danni indennizzabili

Sono indennizzabili i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole (comprese quelle foraggere e di arboricoltura da legno) e agli allevamenti zootecnici (morte dell' animale, ferite gravi) soggetti, durante l' anno in cui si verifica il danno e al momento del danno, all' esecuzione delle ordinarie pratiche agricole e di allevamento.

Non saranno oggetto di indennizzo i danni la cui stima sia stata accertata inferiore ad euro 50,00.

L' indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore ad un tetto massimo di Euro 1032,91. Non saranno inoltre indennizzati danni alle produzioni agricole, anche di particolar pregio, per le quali, a seguito di avvenuto sopralluogo da parte dell' Ente, non risultino prese da parte della ditta richiedente tutte le precauzioni necessarie a prevenire l' esecuzione di danni da parte della fauna

selvatica alle produzioni agricole o agli allevamenti aziendali o non vengano rese operative le opportune misure di protezione previste dal Titolo II del presente regolamento.

Se a seguito del sopralluogo da parte dell'Ente si accertasse la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione e di allevamento o venisse riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive, o comunque non compatibili con la presenza di un'area protetta ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non sarà erogato alcun indennizzo, e l'Ente stesso provvederà ad adottare le misure più opportune per la salvaguardia dei luoghi.

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda di risarcimento

I soggetti beneficiari che intendono richiedere l'indennizzo previsto dal presente regolamento, dovranno presentare o inviare a mezzo fax o raccomandata A.R. presso l'Ente Parco Nazionale del Gargano, entro e non oltre i 3 giorni successivi alla scoperta del danno stesso, l'apposito modello di denuncia e di richiesta di indennizzo, reperibile presso lo stesso Ente, ovvero presso le sedi dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Gargano, ovvero presso le sedi delle organizzazioni professionali di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori), ovvero presso le Stazioni Forestali del C.T.A., compilato in ogni sua parte ed unito agli allegati in esso specificati.

Nel caso di danni al patrimonio zootecnico la richiesta di indennizzo deve essere presentata entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

L'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco Nazionale del Gargano rilascerà regolare ricevuta per le domande pervenute a mano, mentre per quelle pervenute tramite fax farà fede la data di acquisizione all'Ente e per quelle pervenute per raccomandata il timbro e data dell'Ufficio Postale accettante.

Nel caso di danni arrecati al patrimonio zootecnico il titolare o conduttore dell'allevamento, contestualmente alla presentazione dell'istanza di risarcimento all'Ente Parco, è tenuto a comunicare l'accaduto all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio e al Servizio Igiene del Comune.

Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda

I soggetti beneficiari dovranno produrre copia fotostatica dell'atto da cui risulti la proprietà, il possesso o la detenzione dei beni oggetto dell'indennizzo (titoli di proprietà, contratti di affitto o comodato, sentenza del tribunale o altra documentazione a norma di legge).

I contratti di affitto o comodato devono essere regolarmente registrati. Nel caso di fondi appartenenti a familiari (I e II grado) il contratto di comodato può essere sostituito da dichiarazione rilasciata dal proprietario ai sensi del D.P.R. 445/2001, sottoscritta e corredata da copia del documento di riconoscimento, dalla quale risulti che il richiedente conduce i terreni in questione ed è pertanto autorizzato a richiedere l'indennizzo.

I suddetti documenti, quando consentito per legge, potranno essere temporaneamente sostituiti da apposita autocertificazione, ma dovranno in ogni caso essere prodotti entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della denuncia e richiesta di indennizzo. La mancata produzione di tali titoli entro il termine suddetto, o anche uno solo di tutti gli allegati obbligatori previsti dall'apposito modello di richiesta, comporterà il non accoglimento della stessa.

L'Ente qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'accertamento del danno e della stima dello stesso può richiedere, anche dopo la visita di accertamento, ad integrazione della documentazione presentata, la trasmissione di ulteriori atti documentali e tecnici.

Art. 6 Iter della domanda

Entro dieci giorni dall'acquisizione al Protocollo delle richieste complete di tutti gli elementi ed allegati, l'Ente Parco provvederà ad effettuare i sopralluoghi e gli accertamenti del caso. Il soggetto beneficiario, anche a mezzo di persona all'uopo delegata, dovrà consentire l'accesso al fondo, assistere e fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta dagli incaricati dell'accertamento.

Il termine di dieci giorni stabilito per l'esecuzione del sopralluogo è ridotto a sei giorni nel caso di richieste di indennizzi per danni a coltivazioni di cereali da granella presentate in prossimità dei periodi di trebbiatura e nel caso di danni al patrimonio zootecnico.

La mancata presenza del soggetto beneficiario, o del suo delegato, al sopralluogo, nonché comportamenti ostativi al normale svolgimento dell'accertamento fanno venire meno il diritto del predetto alla eventuale corresponsione dell'indennizzo.

Prima dell'accertamento del danno da parte dell'Ente non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture; se il prodotto danneggiato viene raccolto o la coltura sostituita prima dell'accertamento tecnico, non si darà luogo ad alcun indennizzo.

Nel caso di danni al patrimonio zootecnico il richiedente seguirà le vigenti norme in materia. Se in applicazione delle stesse è costretto a disfarsi dell'animale e/o della carcassa, è tenuto ad acquisire preliminarmente e a conservare certificazione del medico veterinario o della A.S.L. competente o altra documentazione probante i danni e le cause dei danni arrecati.

Art. 7 - Operazioni di accertamento del danno

L'Ente Parco, per le operazioni di accertamento del danno, si avvarrà del personale tecnico in organico e/o del personale forestale del C.T.A.; in casi particolari dovuti all'indisponibilità del personale a disposizione o in presenza di situazioni tali da richiedere particolari conoscenze e professionalità, potrà avvalersi di tecnici abilitati di comprovata esperienza nel settore. Si darà priorità agli accertamenti del danno alle colture pronte o prossime alla raccolta.

Art. 8 - Compiti del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del CFS

Il C.T.A. dopo aver ricevuto dall'Ente Parco, anche via fax, la copia della richiesta di indennizzo provvederà, avvalendosi dei propri comandi stazione, ad accertare i danni e a trasmettere all'Ente il relativo verbale di accertamento anticipato via fax. Questo dovrà riportare informazioni riguardo la causa, la natura del danno, la superficie e/o i capi interessati, l'entità dello stesso e qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della sua stima da effettuarsi a cura del personale tecnico dell'Ente Parco.

Il verbale di accertamento è trasmesso da parte del competente comando stazione forestale all'Ente Parco entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di danno.

Il verbale di accertamento deve contenere anche indicazioni utili, da comunicarsi alla ditta richiedente a cura dell'Ente Parco, in modo che la stessa le adotti al fine di prevenire o limitare il ripetersi dei danni. L'Ente Parco terrà conto dell'adozione o meno delle indicazioni consigliate qualora il richiedente ripresenti, per gli stessi terreni e/o allevamenti, la richiesta di risarcimento danni.

Art. 9 - Esclusioni e limitazioni.

Non sono indennizzabili le seguenti tipologie di danno:

- I danni denunciati a carico di colture che all'atto del sopralluogo risultino non soggette all'esecuzione delle ordinarie pratiche agricole e non risultino prese da parte della ditta richiedente tutte le precauzioni necessarie a prevenire e/o a limitare il verificarsi di danni arrecati dalla fauna selvatica del Parco;
- I danni denunciati a carico di allevamenti i cui animali risultino incustoditi, sprovvisti delle

- necessarie autorizzazioni sanitarie e/o previste per legge, pascolanti abusivamente e/o pascolanti su terreni o in periodi in cui sia vietato il pascolo;
- I danni denunciati a carico di colture raccolte o sostituite prima dell accertamento o prima della scadenza del termine fissato per l esecuzione dell accertamento (art. 6).
 - I danni denunciati a carico di animali macellati e/o dei quali non siano state custodite le carcasse o i resti fino all esecuzione dell accertamento o fino alla scadenza del termine fissato per l accertamento stesso;
 - I danni la cui stima sia stata accertata inferiore ad euro 50,00;
 - I danni alle produzioni agricole anche di particolare pregio per le quali, a seguito di avvenuto sopralluogo da parte dell Ente, non sia accertata l adozione delle misure consigliate dall Ente stesso, in occasione di precedenti accertamenti, allo scopo di prevenire o limitare il ripetersi dei danni;
 - I danni denunciati a carico di colture agricole o allevamenti insistenti su terreni dove all atto dell accertamento venga riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive o soggetti a interventi non compatibili con la presenza di un area protetta ai sensi dell art. 11, comma 3 e dell art. 12, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - I danni denunciati su colture o allevamenti insistenti su terreni o edifici dei quali il richiedente non detenga regolare titolo di proprietà o possesso (art. 5);
 - I danni denunciati su colture o allevamenti ove non sia stato possibile l accertamento per mancata collaborazione del richiedente;
 - I danni arrecati da fauna domestica inselvaticata (cani randagi, & .);
 - I danni a carico di ditte che nella comunicazione di denuncia abbiano fatto dichiarazioni mendaci o non completamente veritiere;

Art. 10 - Stima del danno e determinazione dell indennizzo

Il personale tecnico dell Ente, dopo la verifica amministrativa e documentale della richiesta di indennizzo, sulla scorta del verbale di accertamento e di tutta la documentazione acquisita, provvederà alla stima dell effettivo danno subito dal richiedente. A tal fine utilizzerà il prezzario regionale e i prezzi dei prodotti stabiliti dalla Camera di Commercio di Foggia (mercuriali). In mancanza effettuerà apposita analisi di mercato onde addivenire ai prezzi medi spuntati dal prodotto in esame nel periodo di riferimento e nell area indagata.

Il valore della mancata produzione, sempre ai fini della determinazione del danno, sarà decurtato dei costi non sostenuti per la raccolta, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione del prodotto.

Stimato il danno per la determinazione dell indennizzo da corrispondere al richiedente si utilizzerà la tabella allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 11 Liquidazione dell indennizzo

Il direttore dell Ente, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle richieste complete di tutta la documentazione, provvederà con proprio atto, nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio approvato dal Consiglio Direttivo, alla liquidazione dell indennizzo determinato come all art. precedente.

In ogni caso, entro il 30 novembre di ogni anno sarà prevista una variazione di bilancio per consentire la liquidazione delle richieste di indennizzo pervenute all Ente entro il 31 ottobre. Le richieste pervenute all Ente dal 1 novembre al 31 dicembre, complete di tutti gli allegati, potranno essere liquidate, in caso di accoglimento, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle stesse, compatibilmente con le disponibilità residue dell anno in corso, oppure con le disponibilità finanziarie previste nel bilancio successivo.

Art. 12 Attività di prevenzione

L'Ente contestualmente o successivamente alla liquidazione dell'indennizzo può formulare e comunicare al soggetto richiedente accorgimenti volti a prevenire e/o limitare i danni arrecabili alle colture e agli allevamenti dalla fauna selvatica del Parco.

Il richiedente è tenuto ad adottare gli accorgimenti consigliati. In caso contrario l'Ente avrà diritto ad opporsi ad eventuali ulteriori successive richieste di risarcimento da parte del richiedente sugli stessi terreni.

Art. 13 Allegati

Con il presente regolamento vengono adottati il fac-simile della denuncia e relativa richiesta di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, e la tabella di calcolo degli indennizzi, che costituiscono parte integrante dello stesso.

Titolo II

Modalità per la prevenzione dei danni

Art. 14

I proprietari o conduttori, per legittimo titolo, di terreni ove siano accertati con frequenza danni alle coltivazioni ad opera della fauna selvatica, possono presentare all'Ente Parco richiesta di contributo per la realizzazione di opere volte a prevenire il verificarsi di tali danni.

Art. 15

Il proprietario o conduttore, per legittimo titolo, interessato ad accedere a tali contributi presenta all'Ente Parco, per la preliminare necessaria approvazione, proposta progettuale delle opere di prevenzione da realizzare completa di relazione esplicativa riguardo le tipologie di danni arrecati ai terreni interessati dalla richiesta, la fauna che li ha arrecati, le opere progettate ai fini della prevenzione, l'analisi dei relativi costi.

Art. 16

La prevenzione è basata sull'impianto di protezioni individuali alle singole pianticelle o, qualora si tratti di colture di particolare pregio, dell'intero appezzamento. Tali protezioni, pur senza arrecare danni alla fauna selvatica all'interno della coltivazione, impediscono l'accesso alle piante o alle parti di piante che sono protette.

Art. 17

L'Ente Parco, qualora ritenga il progetto in grado di prevenire danni da fauna selvatica alle colture e in linea con gli obiettivi perseguiti di sviluppo ecocompatibile del territorio e delle attività produttive ivi insistenti, può approvare il progetto dandone comunicazione all'interessato.

Art. 18

Il Direttore provvederà, successivamente all'impegno della spesa, a comunicare all'interessato la concessione del contributo.

L'interessato realizzerà le opere previste nel progetto approvato di cui all'art. 17 e ne presenterà

rendiconto quietanzato delle spese.

L'Ente Parco, previa acquisizione di dichiarazione da parte dell'interessato di rinuncia futura agli indennizzi dei danni da fauna selvatica sui terreni interessati dal progetto, dopo aver approvato la rendicontazione delle spese, ne rimborserà la metà.

Art. 19 Pubblicità

I modelli n. 1 e n. 2 (fac. simile domanda e tabella degli indennizzi) allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Copia del Regolamento verrà inserita nel sito web dell'Ente e trasmessa alle associazioni di categoria, ai Comuni, al Coordinamento Territoriale per l'ambiente del Corpo Forestale dello Stato.